

STATUTO

Denominazione – sede – scopo

Nello spirito del Fondatore dell'Istituto G. Gaslini che chiedeva agli operatori sanitari di impegnarsi *“in modo che le creature rese sacre dall'avverso destino possano trovare nella vita come tutte le altre la loro parte di amore”* è costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), denominata

“Bambini nel Mondo - Children in the World ONLUS”

L'Associazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrative di utilità sociale o dell'acronimo “Onlus”.

1. L'Associazione ha sede in Genova presso il Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini via Romana della Castagna 11/A - 16148 – Genova – Italia.
 - L'Associazione è una struttura apolitica, apartigiana ed esclude ogni fine di lucro diretto od indiretto, opera senza discriminazioni di carattere religioso o di razza, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore di persone in situazioni di svantaggio, nonché componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. A tal fine si propone di realizzare in ambito nazionale e nei vari paesi esteri interessati progetti di cooperazione per le cure dei pazienti in età pediatrica in condizioni economiche disagiate, collaborando anche con Enti Pubblici o Privati italiani e stranieri.
2. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività.
 - d) preparare personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

Fondo Comune

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone di un Fondo Comune costituito:
- a) - dalle quote associative;
 - b) - da contributi, elargizioni o proventi destinati all'attuazione degli scopi statutari, che non richiedono contropartite o concessioni contrarie allo spirito statutario;
 - c) - dagli eventuali beni acquistati per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - d) - dalle donazioni in favore dell'Associazione.

L'Associazione non può in alcun modo, né diretto, né indiretto, distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Esercizi sociali

4. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea degli Associati entro il mese di marzo dell'anno successivo.
Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati necessariamente ed inderogabilmente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

5. Sono Soci dell'Associazione
- i Soci fondatori,
 - i Soci benemeriti
 - i Soci ordinari

I Soci possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche e godono tutti, se maggiori di età ed in regola con il pagamento delle quote associative, del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

L'Associazione si uniforma a principi di democrazia interna per garantire l'effettività del rapporto associativo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio direttivo può decidere, mediante delibera approvata dei due terzi dei componenti, di applicare quote associative differenziate, così come di escludere l'obbligo di pagamento della quota associativa per soggetti e/o soci e/o categorie di soggetti a fronte di motivazioni attinenti gli scopi della Associazione.

Il numero dei Soci benemeriti ed ordinari è illimitato.

6. Sono Soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.
7. I Soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e/o giuridiche, che si siano distinte nel servizio dell'Associazione.
8. Per essere ammessi all'Associazione in qualità di Soci ordinari è necessario presentare la domanda, controfirmata per presentazione da almeno un associato, al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
 - indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza o ragione sociale esibendo, su richiesta, un documento di identità;
 - dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
9. I Soci sono tenuti:
 - al pagamento della quota di ammissione e della quota annuale;
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.

Il Socio ordinario può in ogni momento recedere dall'Associazione dandone preavviso scritto almeno tre mesi prima al Consiglio Direttivo. La quota associativa e quella di ammissione non sono rimborsabili.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di escludere dall'Associazione i Soci per le seguenti cause:

- a) comportamento incompatibile con i principi e lo statuto dell'Associazione;
- b) mancato pagamento delle quote associative;
- c) qualsiasi inadempimento agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Associazione.

10. Le attività e le riunioni dell'Associazione avranno luogo presso la sede sociale o presso altre sedi. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'apertura di altre sedi operative sul territorio nazionale.

Organi dell'Associazione

11. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo

- c) il Presidente dell'Associazione
- d) il Comitato esecutivo
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito.

Assemblea dei Soci

12. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha il compito di:
- eleggere ogni tre esercizi sociali il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito;
 - deliberare eventuali modifiche allo statuto che siano state proposte dal Consiglio Direttivo o lo scioglimento dell'Associazione;
 - approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio sociale;
 - approvare le linee generali ed obiettivi dei programmi da attuare a cadenza annuale o pluriennale e verificare i risultati;
 - approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
 - approvare i regolamenti organizzativi e loro eventuali modifiche;
 - deliberare su altri argomenti, che siano proposti all'ordine del giorno.

13. L'assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Associazione nel periodo dal primo gennaio al trentuno marzo ed è convocata in via straordinaria ogni qual volta lo reputi necessario il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, da tenersi in giornata diversa da quella della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni assembleari sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio, sia in prima che seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene tramite convocazione scritta, con un anticipo di almeno quindici giorni dal relativo avviso.

La convocazione potrà altresì essere effettuata tramite posta elettronica all'indirizzo indicato dal Socio e dovrà comunque essere sempre effettuata attraverso modalità che possano dimostrare l'avvenuta comunicazione ai singoli associati.

14. Ogni Socio ha diritto ad un voto._

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio palese quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'elezione delle cariche degli organi dell'Associazione la votazione avverrà sempre a scrutinio palese.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio Direttivo

15. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) Soci e dura in carica tre esercizi.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
16. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere e fissa le responsabilità dei Consiglieri in merito alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.
Le nomine in oggetto avverranno con la maggioranza semplice dei presenti, purché siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti sono gratuite.
17. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri, in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente più anziano.
18. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - coordina e dirige lo svolgimento delle attività dell'Associazione, predisponendo le linee programmatiche generali delle attività da sottoporre all'Assemblea dei Soci
 - redige i bilanci per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere attinenti all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento a quelli assicurativi;
 - cura la stesura dei regolamenti organizzativi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati benemeriti ed ordinari;
 - cura tutti gli adempimenti connessi alle decisioni assembleari e propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche/integrazioni allo Statuto o ai regolamenti organizzativi;
 - provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza semplice dei presenti, purché siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Comitati Scientifici affidando loro lo studio di argomenti di particolare interesse.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

19. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e potere di firma.

Il Presidente ha altresì il compito di presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano a uno dei Vice Presidenti e, in assenza di questi, al Segretario.

Comitato Esecutivo

20. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo ed in particolare cura l'attuazione dei programmi predisposti dal Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.

Collegio dei revisori

21. Al Collegio dei Revisori è riservato il controllo sulla contabilità dell'associazione. Il collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.

22. Possono essere nominati Revisori solo persone iscritte negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro oppure iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Scioglimento

23. La decisione di scioglimento deve essere sempre presa dalla maggioranza di almeno tre quarti dei Soci.

24. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme Finali

25. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con specifici regolamenti organizzativi, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni del D. Lgs. 460/1997.